



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



08 IN EVIDENZA

08
24

-  Nuovo saggio di interessi per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali
-  Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio, n. 71 – Norme urgenti in tema di sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico 2024-2025, università e ricerca
-  Indirizzo programmatico delle università per il 2024-2026 e indicatori per la valutazione
-  Modalità per la certificazione dei requisiti previsti dalla legge per il cosiddetto “oblio oncologico”
-  Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie
-  Ripartizione del contingente dei distacchi sindacali per il triennio 2022-2024 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

GIURISPRUDENZA RILEVANTE: CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA

“[...] In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere[...]”.

NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 31/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock





Le Norme

29
07
24

MODIFICA DI CRITERI E REQUISITI PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 29 aprile 2024, apporta parziali modifiche al precedente decreto 18 dicembre 2017, con cui si dettano «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche». Di particolare rilevanza, si segnala la modifica del comma 7, dell'art. 3, secondo cui Il Ministero istituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento (UE) 2018/848, nella parte in cui consente agli Stati membri di applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un marchio collettivo identificativo della mensa scolastica biologica e ne stabilisce i relativi piani di controllo. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 176 DEL 29.07.2024**

29
07
24

NUOVO SAGGIO DI INTERESSI PER IL RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'economia e delle finanze, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto il nuovo saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il predetto tasso di riferimento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2024 è pari al 4,25 per cento. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 176 DEL 29.07.2024**



29
07
24

BANDO PER I CONTRIBUTI PER IL DISCIPLINARE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI TIPICI FINALIZZATO ALLA LORO TUTELA

Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica che con decreto del direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 9 luglio 2024, sono definite, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 giugno 2024, le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche, al fine di dare attuazione alla misura di cui all'art. 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2024, pena l'irricevibilità della domanda stessa. Si assume quale data di presentazione quella di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di contributo. La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: <https://www.uibm.gov.it/> 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 176 DEL 29.07.2024**

30
07
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO, N. 71 - NORME URGENTI IN TEMA DI SPORT, SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA', AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025, UNIVERSITA' E RICERCA

La legge 29 luglio 2024, n. 106, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, di cui abbiamo già offerto contezza in sede di emanazione. Tra le principali modificazioni apportate, si segnalano le seguenti. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di



segue le norme

origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Per favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del predetto comma. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dota-



zione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. La legge entra in vigore il 31.07.2024. [📄](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 177 DEL 30.07.2024**

30
07
24

INDIRIZZO PROGRAMMATICO DELLE UNIVERSITA' PER IL 2024-2026 E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

Il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto n. 773 del 10 giugno 2024, detta linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2024/2026 ed indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Pertanto, le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel suddetto decreto. La suddetta programmazione del sistema universitario è volta all'innalzamento della qualità del sistema universitario, assicurando il progressivo miglioramento del benessere degli studenti. Costituiscono obiettivi specifici della programmazione: A. innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria; B. promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese; C. potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle diseguaglianze; D. promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; E. valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità. Il conseguimento degli obiettivi predetti, viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli indicatori riportati nell'allegato 2 al presente decreto. A partire dal 2025, i risultati conseguiti dagli Atenei sulla base degli indicatori di cui al decreto in questione, contribuiscono al giudizio di accreditamento periodico degli stessi. Per l'anno 2024, continuano ad essere utilizzati gli indicatori relativi al periodo 2021 - 2023. All'art. 8 e al relativo allegato



segue le norme

4 sono riportate le linee guida per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. Per gli anni in cui trova applicazione il suddetto decreto è fatto divieto di dare corso all'istituzione e all'accREDITamento iniziale di nuove Istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini dell'accREDITamento periodico dei corsi di studio e della verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite, gli Atenei sono tenuti a sottoporre gli studenti iscritti ad appositi test sulla base di criteri e metodologie definite dall'ANVUR, tenuto conto dei seguenti principi: definizione di formati standard delle prove e definizione di un sistema informativo per l'acquisizione dei risultati; elaborazione almeno annuale dei risultati; comparabilità dei risultati sia nel tempo sia tra i corsi di studio. In prima applicazione, l'ANVUR provvede alla selezione dei corsi di studio interessati dai test, tenuto conto dei programmi triennali degli Atenei ammessi a finanziamento secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del predetto decreto. A decorrere dall'a.a. 2026/2027 la somministrazione dei test sarà estesa a tutti i corsi di studio. [🔗](#)

[READ MORE](#)



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 177 DEL 30.07.2024

30
07
24

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Testo del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 126 del 31 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca». [🔗](#)

[READ MORE](#)



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 177 DEL 30.07.2024



30
07
24

MODALITA' PER LA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL COSIDDETTO "OBLIO ONCOLOGICO"

Con decreto 5 luglio 2024, il Ministero della salute disciplina le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico. La persona già paziente oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello, allegato I, parte integrante del suddetto decreto, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto «oblio oncologico», la quale è prodotta ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. La certificazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione. Il rilascio della certificazione predetta non comporta oneri per il richiedente. I soggetti abilitati a ricevere la certificazione in questione, devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni. Il predetto decreto entra in vigore nella data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 30.07.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 177 DEL 30.07.2024



CONFSAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confsal.it



www.confsal.it



segue le norme

31
07
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2024, N. 73 – RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

La legge 29 luglio 2024, n. 107, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, il quale dispone misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e di cui abbiamo offerto tempestiva contezza. Si segnalano, tra l'altro, le seguenti modifiche poste in essere in sede di conversione. Per implementare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato "Organismo", che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico. Le attività dell'Organismo sono realizzate con programmi annuali. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione. Le risultanze dei controlli effettuati, sono comunicate al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, istituiscono, con specifica disposizione regionale, l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, a individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici



e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validità annuale, e al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il RUAS è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati, ospedalieri e ambulatoriali, devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante. Nelle Linee di indirizzo sono inoltre disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato, della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita. La legge entra in vigore il 01.08.2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 178 DEL 31.07.2024**

31
07
24

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI SINDACALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 17 luglio 2024, procede alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2022-2024, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito del decreto 16 maggio 2024. Pertanto, il contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti



segue le norme

autorizzabili, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è determinato in numero di sedici ed ha validità dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto fino alla successiva ripartizione. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, sono come di seguito ripartiti: CO.NA.PO.: cinque distacchi sindacali; FNS CISL: quattro distacchi sindacali; UIL PA VV.F.: tre distacchi sindacali; FP CGIL VV.F.: due distacchi sindacali; CONFSAL VV.F.: due distacchi sindacali. [👉](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 178 DEL 31.07.2024**

01
08
24

ATTESTAZIONI DI BENEMERENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Con decreto 8 maggio 2024, il Dipartimento della protezione civile disciplina le caratteristiche delle insegne, dei criteri di conferimento e gli aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemeranza del Dipartimento medesimo. Il procedimento di concessione a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemeranza, si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, solo se in possesso di codice fiscale. Per la gestione delle benemeranze il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemeranze (PIB). L'immissione delle candidature nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere: a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente; b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente; c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di certificazione dei dati, ai sensi del decreto del



Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema. Le richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la Procedura informatica per le benemerienze (PIB). Salvo future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerienza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 179 DEL 01.08.2024**

01
08
24

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN VALLE D'AOSTA IL 29 E 30 GIUGNO 2024

Il Consiglio dei ministri, con delibera del 22 luglio 2024, dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024, per un periodo di dodici mesi dalla data di deliberazione. Per porre in essere gli interventi contingenti, durante lo stato di emergenza si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziare con urgenza. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento predetto, si provvede nei limiti di euro 20.600.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 179 DEL 01.08.2024**



segue le norme

02
08
24

PROROGA STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEO AVVERSI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 - PROVINCE DI TERAMO, PESCARA E CHIETI

Con delibera del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, si procede alla proroga di ulteriori mesi dodici dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 180 DEL 02.08.2024**

02
08
24

PROROGA STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEO AVVERSI NEI GIORNI 22-27 LUGLIO 2023 - PROVINCE DI PADOVA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLI' E CESENA

Il Consiglio dei ministri, tramite delibera del 22 luglio 2024, proroga di dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. Dal provvedimento suddetto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 180 DEL 02.08.2024**

03
08
24

PROCEDURE CONCORSUALI E DI ASSUNZIONE DI PERSONALE PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere



a tempo indeterminato unità di personale indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al predetto decreto, che ne costituiscono parte integrante. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni, autorizzati con il suddetto decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni, autorizzati con il presente provvedimento, restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti, tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la relativa spesa annua lorda a Regime, effettivamente da sostenere. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 181 DEL 03.08.2024**

03
08
24

ONERI PER LA RICHIESTA DEL PASSAPORTO PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Il Ministero dell'interno, con decreto 3 luglio 2024, determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postali, quantificato in euro 14,20 (quattordici/20) IVA inclusa, fermo il versamento dei costi dovuti per legge. Il servizio è facoltativo e decorre dall'entrata in vigore del suddetto decreto. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 181 DEL 03.08.2024**



segue le norme

03
08
24

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RELATIVO AL TESTO DELLA LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA" - G.U. N. 175-2024

Il Ministero della Giustizia diffonde il seguente comunicato di correzione. Nel testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 27 luglio 2024), alla pagina 44, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera b), il punto 1), deve intendersi correttamente sostituito dal seguente: «1) al primo periodo, le parole: "la stessa e da quello" sono sostituite dalle seguenti: "la stessa o da quello, rilasciato o assentito," e le parole: "l'intero immobile o unità immobiliare," sono sostituite dalle seguenti: "l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, ".

READ MORE ►

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 181 DEL 03.08.2024



16
04
24

**CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

ORDINANZA N. 9281 - DEC. 6 OTTOBRE 2023 - DEP. 16 APRILE 2024

“[...] In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere[...]”.

La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con ordinanza n. 9281, depositata il 16 aprile 2024, si pronunzia circa la delicatissima problematica inerente l'ascolto del minore infradodicenne nel corso di un contenzioso civile riguardante i genitori. La nonna paterna della minore infradodicenne, infatti, ricorreva contro il provvedimento della Corte di Appello che denegava la possibilità alla nonna predetta di frequentare la nipote e, peraltro, la predetta, eccepiva il mancato ascolto della bimba da parte del collegio territoriale giudicante. Ciò premesso, si ritiene interessante esaminare le motivazioni addotte dalla Sezione prima, a tutela e salvaguardia del preminente ed assoluto interesse della serenità della minore, già purtroppo compromessa dalle vicende familiari. Osserva, infatti, la Corte di Cassazione: “[...] Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., n. 2881/23; n. 15238/18).



segue Giurisprudenza

Nella specie, la Corte territoriale ha posto a sostegno della decisione sia la c.t.u., espletata nel giudizio divorzile, che le relazioni della dott.ssa [Omissis], psicologa incaricata dal padre della minore, poi da quest'ultimo revocata, recependo in sostanza i rilievi di tali professionisti a tenore dei quali la decisione di consentire il riavvicinamento della minore alla nonna (i cui rapporti erano sospesi fin dall'accordo di divorzio) era subordinata a una previa valutazione delle condizioni psicologiche della stessa minore e al superamento della conflittualità familiare nella quale la ricorrente era risultata profondamente coinvolta (come peraltro confermato in motivazione con riferimento ai riferiti incontri tra nonna e figli, in violazione delle prescrizioni dettata dal giudice), tentativo questo che non era riuscito con una recrudescenza della predetta conflittualità.

Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto ancora insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione in questione, essendo evidente l'inopportunità di una introduzione nel conflitto in atto della figura della nonna, anche considerando la fragilità mostrata dalla minore, priva di una effettiva "mentalizzazione" di quella figura. Inoltre, è stata evidenziata la correttezza delle preoccupazioni espresse dagli operatori (c.t.u. e psicoterapeuta) circa il coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e sulla necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la minore. [...]

[...] In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione dell'ascolto, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato espletamento, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione (Cass., n. 16410/20, che ha dettato il principio in un giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore - critica respinta - e della mancata audizione di quest'ultimo, censura che è stata invece accolta, con rinvio della causa al giudice dell'appello).

segue Giurisprudenza



Nel caso concreto, dagli atti non emerge che il minore sia stato sentito in ordine alla questione della frequentazione con la nonna ricorrente, né è stata fornita una motivazione giustificatrice del mancato ascolto. Sul punto, è stato ritenuto che l'art. 315-bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con il suo "superiore interesse".

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ascolto del minore infradodicesimo, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore (Cass., n. 24626/23; n. 1474/21; n. 9691/22).

Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince la fragilità della minore la quale non aveva "mentalizzato" la figura della nonna paterna, come rilevato dal c.t.u.; inoltre, come detto, i vari operatori avevano evidenziato l'inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote.

Se ne deve dunque dedurre che l'omesso ascolto della minore sia stato adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale, non rispondendo la relativa audizione all'interesse della stessa. Infatti, nel decreto impugnato è stato rilevato che la nonna era stata messa ampiamente in contatto con la nipote, liberamente e al di fuori di ogni cautela, ciò attraverso contatti telefonici e poi, durante le vacanze estive del 2022, grazie alla compiacenza dello stesso padre.

Invero, in tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale



segue Giurisprudenza

principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere (Cass., n. 23247/23).

Nel caso concreto, è dunque evidente come il mancato ascolto della minore fosse stato ritenuto necessario nel suo interesse, nell'ambito del percorso terapeutico volto a tutelare [Omissis], riguardo alle conflittuali relazioni familiari.

Sussistono giusti motivi compensare le spese tra le parti, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024. 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

CORRIERE LEGISLATIVO

dal parlamento



SENATO – ASSEMBLEA

30 212^a SEDUTA PUBBLICA

07
24

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, nel testo proposto dalla Commissione.

31 213^a SEDUTA PUBBLICA

07
24

L'Assemblea ha **approvato** il ddl n. 1162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la **ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile** e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Il testo passa alla Camera.

Il provvedimento consta di 27 articoli suddivisi in cinque Capi. Il Capo I (articoli 1-7) riguarda la ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, includendo contributi per i danni ai beni mobili, delocalizzazione di edifici danneggiati, proroga del mandato del commissario straordinario, verifiche a campione sui contributi erogati, interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Il Capo II (articoli 8-9) reca altre misure di protezione civile. I Capi II-*bis* (articoli 9-*bis*-9-*undecies*) e II-*ter* (articoli 9-*duodecies*-9-*terdecies*) disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle misure relative al patrimonio edilizio privato nella zona dei Campi Flegrei, includendo specifiche per i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. Il Capo III (articoli 10-12) concerne disposizioni per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. (Comunicato n. 212).

L'Assemblea ha **approvato definitivamente** il ddl n. 1199 recante proroga del termine per il **riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario** mediante adozione di testi unici.

Il relatore, sen. Antonella Zedda (FdI), ha ricordato che l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizio-



segue dal parlamento

ni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi a determinati principi e criteri direttivi. L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2025 il termine per adottare i decreti legislativi per la redazione di testi unici; l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore. [🔗](#)



CAMERA – AULA

30
07
24

336^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 30 luglio la Camera, con 169 voti favorevoli e 101 contrari, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. (C. 1937-A). Il provvedimento passa all'altro ramo del Parlamento.

Nella seduta pomeridiana l'Aula ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930-A).

31
07
24

337^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 31 luglio l'Aula, con 156 voti favorevoli, 97 contrari e 19 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (C. 1691). Successivamente è stata approvata all'unanimità la proposta di inchiesta parlamentare: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (Doc. XXII, n. 23-A). La Camera ha poi respinto la proposta di legge: Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni (C. 695-A). [🔗](#)



SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere.

Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1

Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria

3

Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

4

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL

5

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate

6

Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

7

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione

8

Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione

9

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

10

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confisal

#FRONTE DEL LAVORO